CAMERA DEI DEPUTATI N. 2760

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GAVA, RIXI, BADOLE, BAZZARO, BIANCHI, BITONCI, BUBISUTTI, CANTALAMESSA, COVOLO, DARA, FANTUZ, FIORINI, FRASSINI, GASTALDI, GIACOMETTI, GOLINELLI, IEZZI, PANIZZUT, PATASSINI, PRETTO, RACCHELLA, TARANTINO, TATEO, TOMBOLATO, TONELLI, ZORDAN

Interpretazione autentica dell'articolo 2-*bis*, comma 1-*ter*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, concernente i limiti di distanza dei fabbricati in caso di demolizione e ricostruzione di edifici

Presentata il 2 novembre 2020

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Recentemente il Parlamento ha approvato, con la legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, un'importante normativa in materia edilizia volta, tra l'altro, ad assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana.

Più specificamente, l'articolo 10 del decreto-legge n. 76 del 2020 ha sostituito il comma 1-*ter* dell'articolo 2-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, incentivando gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, senza il vincolo del mantenimento del medesimo sedime e della stessa sagoma.

Tuttavia, la normativa introdotta con il nuovo comma 1-*ter* sembra applicarsi solo agli interventi che devono ancora essere oggetto di progettazione, domanda e rela-

tiva autorizzazione, con conseguente esclusione di tutti gli interventi già iniziati ma non ancora conclusi.

Si tratta di interventi già autorizzati e qualificati dall'amministrazione procedente come « interventi di ristrutturazione edilizia » per i quali è stata prevista, a livello locale, la possibilità di ampliamento con finalità omologhe a quelle della citata normativa, come la tutela del suolo e il recupero e la qualificazione del patrimonio esistente.

Tale esclusione si presenta, pertanto, immotivata a fronte delle citate finalità pratiche della normativa riportate sia nella *littera legis* che nei lavori preparatori delle Commissioni I e VIII riunite della Camera dei deputati chiamate a esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 76 del 2020 (atto Camera n. 2648) in sede referente.

Al contrario, l'applicazione della nuova normativa anche alle opere non concluse, ovviamente munite di regolare permesso di costruire, permetterebbe di tutelare sia gli interessi privati alla riqualificazione del proprio patrimonio nel rispetto delle normative vigenti, anche regionali, sia quelli pubblici finalizzati alla diminuzione del consumo di suolo e al recupero del patrimonio edilizio esistente.

È opportuno, altresì, tenere conto del particolare momento storico collegato all'emergenza sanitario-economica in corso, in cui risulta necessario stimolare e incentivare le iniziative economiche private, sempre nel rispetto dei princìpi di tutela del consumo del suolo, di promozione dell'efficientamento energetico e di messa in sicurezza sismica.

Ciò premesso, con l'articolo 1 della presente proposta di legge si intende, appunto, fornire un'interpretazione autentica della normativa in oggetto, interpretazione finalizzata a estendere la sua applicazione anche agli interventi già muniti di permesso di costruire ma non ancora terminati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Le disposizioni del comma 1-*ter* dell'articolo 2-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si interpretano nel senso che esse si applicano anche agli interventi per i quali è già stato concesso il permesso di costruire e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stata depositata la comunicazione di fine lavori.

18PDL0123010